

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della Sig.ra M.R..

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 106 del 27.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della Sig.ra M.R.”;

Visti:

l'art. 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio”;

la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

il decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 45 del 25 marzo 2016 che dispone di assegnare al Servizio 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo locale" del Dipartimento V le competenze in precedenza attribuite al Servizio 3 Agricoltura e Agriturismo, contestualmente soppresso, al fine di curare la definizione dell'iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture regionali nelle citate competenze, ai sensi della delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016;

Premesso che:

nel 2004 la Sig.ra M.R., in seguito all'uccisione di vari capi di bestiame, chiedeva il risarcimento dei danni sia alla Regione Lazio sia alla Provincia di Roma;

entrambi gli enti, chiamati in causa davanti il Giudice di Pace, si costituivano eccependo la loro carenza di legittimazione passiva;

Considerato che:

il Giudice di Pace di Segni, con Sentenza n. 76/2004, e in secondo grado il Tribunale di Velletri, con sentenza n.1284/2015, hanno ritenuto legittimata passiva la Provincia di Roma;

avverso tale decisione la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto ricorso in Cassazione, e che la Regione Lazio e la Sig.ra M.R. si sono costituite in giudizio;

con Sentenza n. 21926/17 del 21/09/2017 la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso della Città metropolitana condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità per un totale di Euro 3.410,06 così determinate:

Compensi	Euro 2.200,00
Spese forfettarie (15%)	Euro 330,00
C.P.A. (4%)	Euro 101,20
IVA (22%)	Euro 578,86
Spese liquidate in sentenza	Euro 200,00

il 6 ottobre 2017 con prot. 0135124 l'Avvocatura dell'Ente ha trasmesso al Servizio 1 la pec dell'Avv. P., che chiedeva alla Città metropolitana la liquidazione a suo favore delle spese di lite, sulla base dell'allegata dichiarazione di cessione del credito da parte della sua assistita, Sig.ra M.R., sollevando la irritualità della predetta cessione del credito, per mancanza della forma pubblica e della necessaria notifica all'Ente ceduto;

in considerazione di quanto segnalato, l'Avv. P. ha chiesto in nome e per conto della Sig.ra M.R. che le spese di giudizio fossero liquidate in favore della stessa, comunicando contestualmente le coordinate bancarie utili a tal fine e dichiarando di non tener conto della dichiarazione di cessione del credito precedentemente presentata;

con determinazione dirigenziale R.U. 4979 del 17/11/2017 il Servizio 2 dell'Ufficio Centrale - Controllo della Spesa - ha autorizzato l'impegno di spesa di Euro 3.410,06 per adempiere all'esecuzione della sentenza 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile, prevedendo una successiva deliberazione per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

pertanto, il debito derivante dalla sopracitata sentenza esecutiva è stato liquidato, ai sensi dell'art. 194 d. lgs. 267/2000, comma 1, lettera a), ed ha trovato la seguente copertura finanziaria:

Capitolo SENTEN Mis: 10 - Pr: 05 _ Tit: 1 - Mac: 10 - Art: 0000 Cdr UCE0502 Cdc DIP0701 - Esercizio finanziario 2017 - Impegno n. 1828 per Euro 3.410,06 (tremilaquattrocentodieci/06); con richiesta di mandato di pagamento SIL n. 7457/2017 di Euro 3.410,06 si è provveduto a liquidare quanto dovuto alla Sig.ra M.R.;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 30.05.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale” Dott.ssa Rosanna Capone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 3.410,06 rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1) dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva della Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione Civile - n. 21926/2017, che rigetta il ricorso della Città metropolitana di Roma Capitale condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente Sig.ra M.R.;
- di dare atto che la spesa di Euro 3.410,06 trova copertura finanziaria sull'Intervento 1060108, capitolo SENTEN, art. 0000, Cdr UCE0502 Cdc DIP0701, Esercizio Finanziario 2017;
- di dare atto che sarà cura del Servizio 1 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del Dip. V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale” disporre l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5), della legge 289/2002.